

Dipartimento di Agraria

Regolamento sul conferimento e conferma della qualifica di Cultore / Cultrice della materia

(Art. 34, comma 22, Regolamento didattico di Ateneo

<https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-didattico-di-ateneo>)

Approvato dal Consiglio di Dipartimento, seduta del 26 maggio 2020

Articolo 1 – Definizione

I cultori e le cultrici della materia sono persone, non appartenenti ai ruoli universitari dei professori e ricercatori, che hanno conseguito una laurea magistrale o una laurea al termine di un corso di durata almeno quadriennale che siano in possesso di adeguata produzione scientifica, di elevate competenze professionali o di congrue esperienze didattiche. Non è previsto un limite di età per lo svolgimento dell'attività di cultore/cultrice della materia.

La qualifica di cultore/cultrice della materia può essere attribuita anche ai Collaboratori Esperti Linguistici ed ai Tecnici Laureati.

I cultori/cultrici della materia possono espletare, nell'ambito del Dipartimento, esclusivamente le funzioni previste dall'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 e quelle di stretta analogia con queste.

Articolo 2 – Ambiti di attività

I cultori/cultrici della materia possono far parte delle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, nonché, in qualità di supplenti, degli esami di laurea magistrale.

Salvo siano titolari di insegnamento da contratto, i cultori/cultrici della materia non possono tenere lezioni ordinarie, ma soltanto partecipare allo svolgimento di seminari, esercitazioni ed altre attività integrative.

Articolo 3 – Conferimento della qualifica

L'attribuzione della qualifica di cultore/cultrice della materia spetta al Dipartimento.

La relativa procedura è attivata da un professore ufficiale di un insegnamento, il quale presenta e sottoscrive una istanza motivata al Presidente del Consiglio di corso di studi del quale fa parte.

L'istanza motivata deve fare riferimento a un insegnamento coperto dal docente stesso e al relativo settore scientifico disciplinare, essere corredata dal curriculum della persona che si intende proporre quale cultore/cultrice della materia, nonché dal consenso dell'interessato/a. Il curriculum deve potere attestare un'adeguata produzione scientifico-professionale.

Dopo l'esame da parte del Consiglio di Corso di Studi, le proposte sono esaminate dal Comitato per la Ricerca del Dipartimento. Il Consiglio di Corso di Studi e il Comitato per la Ricerca del

Dipartimento possono richiedere documentazione integrativa. La mancata presentazione degli elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda.

Ai fini della valutazione del profilo scientifico e professionale verranno presi in considerazione i seguenti titoli: (a) titoli di studio conseguiti presso Università e Accademie; (b) titoli scientifico-professionali coerenti con la materia prescelta (pubblicazioni, corsi, partecipazione a progetti di ricerca), (c) riconoscimenti di merito in corsi e concorsi pertinenti alla disciplina.

Rispetto al numero di pubblicazioni di cui al comma precedente, lettera b), il requisito di accesso è pari ad un quarto della soglia del primo indicatore ASN (per SSD bibliometrici, numero di articoli pubblicati in rivista internazionale indicizzata su Scopus o Web of Science), per professore di seconda fascia per il SC, SSD interessati, senza alcun vincolo temporale.

Le proposte approvate in sede di Consiglio di corso di studio e di Comitato per la Ricerca sono trasmesse per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Dipartimento, alla prima convocazione utile, dando luogo al provvedimento di nomina da parte del Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso di studi.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e viene trasmesso per posta elettronica all'interessato/a.

Il Dipartimento cura l'aggiornamento di un Albo dei cultori della materia. L'Albo viene pubblicato nel sito web del Dipartimento.

Articolo 4 – Durata della qualifica

La qualifica di cultore/cultrice della materia ha validità triennale e può essere rinnovata, secondo la procedura indicata nell'art. 3. I cultori della materia già nominati manterranno la qualifica per ulteriori tre anni decorrenti dalla data di approvazione di questo Regolamento.

Articolo 5 - Condizioni e limiti per accedere alla qualifica

Per ottenere la qualifica di cultore/cultrice della materia occorre essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 1 ed avere conseguito il titolo accademico utile da almeno tre anni. Non può essere nominato cultore/cultrice della materia chi si trovi in una delle seguenti posizioni: essere dipendente a tempo determinato o indeterminato dell'Università di Sassari, ad eccezione dei tecnici in possesso dei requisiti, di cui all'art. 3; intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

Articolo 6 – Diritti e doveri

Le attività connesse al ruolo di cultore/cultrice della materia non danno diritto ad alcuna retribuzione, in quanto svolte su base volontaria, né danno diritto ad eventuali riserve di posto o costituiscono titolo valutabile in ordine all'attribuzione di posti di ruolo di ricercatore o professore.

Tali attività tendono a soddisfare interessi culturali, didattici e scientifici dei cultori/cultrici in quanto favoriscono l'aggiornamento professionale, il confronto delle idee e la partecipazione ai progetti di ricerca.

Il cultore/cultrice della materia può fare uso della qualifica di cultore/cultrice della materia soltanto limitatamente al periodo di attribuzione e con l'obbligo dell'indicazione della disciplina (SSD) e del Dipartimento di conseguimento del titolo.

I cultori/cultrici della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico dell'Università e dei Regolamenti interni, in quanto compatibili, alla disciplina di cui all'53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 7 – Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione in Consiglio di Dipartimento e viene pubblicato sul sito internet del Dipartimento.